

guerra, che non hanno mai potuto essere aumentati, perchè prorogati, non hanno avuto nessuno aumento che quello del 15 o 20 per cento autorizzato il 30 giugno 1918, quindi è che io, che ho sostenuto il concetto di equità della legge che concede questo aumento. Non voglio certamente andare oltre questi che sono i termini equi e giusti, per cui mi oppongo alla proroga del termine.

PRESIDENTE. L'onorevole Majolo ha facoltà di parlare.

MAJOLO. Sono d'accordo che debba rimanere la data del 30 giugno 1918 e questo mio pensiero è conseguenza precisamente di quello che è il ragionamento della Commissione per giustificare la presente legge. Voi avete giustificato questa legge col principio della onerosità della obbligazione in seguito a casi imprevedibili che hanno determinato la forza maggiore. Ora evidentemente non si può parlare di questi casi imprevedibili che hanno determinato la forza maggiore, se non per la guerra.

Ora al 30 giugno 1918 noi eravamo in tempo di guerra, ed in tempo di guerra era sempre più prevedibile l'aumento, quella condizione che potesse far ritenere l'affitto troppo basso rispetto al conduttore. Se voi portate questa data al 30 giugno 1919, voi venite invece a mettervi contro ogni principio di diritto, perchè venite a dire che anche a guerra finita ci possono essere cause non previste e non prevedibili che possono spostare la serietà dei patti contrattuali. (*Com-menti*).

LOMBARDI NICOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non si può parlare più di una volta sullo stesso argomento, e quindi non posso darle facoltà di parlare, nè all'onorevole Bonardi, che me l'aveva chiesta, nè all'onorevole Lombardi, nè all'onorevole Fiamingo: potrebbero parlare, se mai, per una dichiarazione di voto al momento opportuno.

Vi è ora una questione diversa.

Per i contratti di semplice affitto per pascolo furono presentati tre emendamenti, ai quali ho accennato poc'anzi: uno dall'onorevole Lissia, uno dall'onorevole Cocuzza e il terzo dagli onorevoli Mastino e Satta-Branca. Propongono questi onorevoli colleghi che per questi contratti la data sia fissata non oltre il quattro novembre 1918.

Onorevole Lissia, non è questa la sua proposta?

LISSIA. No, no, scusi signor presidente, noi ci troviamo in un equivoco, che occorre chiarire. Il termine del 3 novembre 1918, di cui al mio emendamento, riguarda tutti i contratti, senza distinzione, e non soltanto quelli di affitto di terreni ad uso di pascolo.

Una volta che ho la parola ne profitto per associarmi alle considerazioni fatte sulla necessità di non spingere troppo al di là la data entro la quale le disposizioni in esame devono trovare applicazione. Ministro e relatore hanno prescelta la data del 30 giugno 1918, ispirandosi a due considerazioni: all'allarme, cioè, verificatosi in tutta la vita nazionale dopo Caporetto, e al bisogno di non spezzare nei riguardi dell'aumento dei canoni la soluzione di continuità col decreto Sacchi n. 880. Ora la prima considerazione, fondamentale esatta, induce a protrarre dal 30 giugno al 3 novembre 1918 la data, facendola coincidere con quella della effettiva cessazione delle ostilità, perchè le profonde alterazioni causate dal disastro di Caporetto si protrassero, anzi si aggravarono, fino al giorno della sospirata vittoria. È da questo giorno memorabile che il nostro Paese venne liberato dall'incubo e dalle ansie della guerra, è dal 3 novembre 1918 che la vita nazionale riprese il suo ritmo normale e, quindi, ad esso bisogna riferirsi, se si vuole tenere conto dello stato di libertà in cui vennero a trovarsi i contraenti nella stipulazione dei contratti agrari. Chi ha stipulato dopo l'armistizio si è trovato in condizioni di libertà giuridica ed economica e se non ha preveduto le modificazioni successivamente verificatesi nel valore della moneta e nel costo dei prodotti agrari tanto peggio per lui: è il caso di ripetere il classico *imputet sibi*.

D'altra parte col protrarre la data dal 30 giugno al 3 novembre 1918, non si può dire che si interrompa quella soluzione di continuità col decreto Sacchi, di cui non a torto si preoccupa il ministro proponente, poichè lo spazio di tempo intercedente tra le due date è così breve da non potersi seriamente considerare come una vera e propria soluzione di continuità. D'altronde se non è logico protrarre troppo in là il termine in parola, come vorrebbero molti colleghi, certamente giova tenere nel debito conto le varie consuetudini vigenti nelle diverse regioni del Regno in